Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÁ PER LO SVILUPPO RURALE

IL MINISTRO

PROT. 17603

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

VISTO, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

VISTI gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V.Gestione dei rischi e delle crisi";

VISTO il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11, che stabilisce

condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

VISTA la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

VISTO il proprio decreto 4 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 luglio 2012 n. 172, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalità delle gelate dal 28 gennaio al 17 febbraio 2012 nelle Province di Verbano-Cusio-Ossola, Torino, Vercelli, Biella, Novara e Cuneo, per effetto dei danni alle Produzioni;

VISTA la nota 6 luglio 2012 con la quale la Regione PIEMONTE chiede di inserire il Comune di Piossasco della Provincia di Torino tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 4 luglio 2012, per i danni alle Produzioni;

RITENUTO di accogliere la richiesta integrativa;

D E C R E T A :

La dichiarazione di eccezionalità delle gelate dal 28 gennaio al 17 febbraio 2012, di cui al decreto 4 luglio 2012 richiamato nelle premesse, è estesa al Comune di Piossasco della Provincia di Torino, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettere a), b), c), d) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA, lì 08/08/2012

IL MINISTRO
F.to CATANIA